





Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Nord Milano	REGOLAMENTO DIRIGENZA AREA SANITA' Criteria generali per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie	Rev 0	Pag. 1 di 8
		ASSTNM-REG-012	

APPROVATO CON DELIBERAZIONE 1054/2021

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
14/01/2022	Approvazione di nuovo Regolamento a seguito delle modifiche introdotte dal CCNL Area Sanità 19/12/2019	Dr. Lelio Viverit 	Dott.ssa Clara Carbone (RQA) 	Dott. Giovanni Palazzo (DAA) 

Premessa:

- che, con deliberazione n. 482/2019, è stato approvato il Regolamento aziendale Area Dirigenza Medica e Sanitaria;, relativamente ai criteri per l'organizzazione dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la fruizione delle ferie;
- che in data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL area Sanità;
- che risulta necessario, mediante gli istituti dell'informazione (preventiva) e del confronto con le OO.SS., rivedere il suddetto Regolamento e, conseguentemente, l'attuale modello organizzativo in materia di orario di servizio ed alcuni istituti contrattuali correlati.

Norme generali

L'organizzazione del lavoro ai sensi del novellato (riforma del pubblico impiego, ex D.lgs. n. 150/2009, c.d. "Riforma Brunetta") art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. è potestà datoriale con i poteri del privato datore di lavoro. La norma in parola recita:

"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9."

Ai sensi dell'art. 24, comma 9 del CCNL 19 dicembre 2019, l'articolazione della presenza in servizio del dirigente sanitario, deve garantire la copertura delle 12 ore di servizio diurno dei giorni feriali.

Ai sensi dell'art. 26 del CCNL 19/12/2019, nelle ore notturne e nei giorni festivi la presenza in servizio, secondo le indicazioni Aziendali, è garantita tramite turni di guardia o di pronta disponibilità.

Art. 1 – Impegno di servizio

1.1. L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

I dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Detto impegno è programmato mensilmente dal Direttore della struttura di appartenenza, di intesa con la Direzione del Dipartimento, dandone contestuale comunicazione alla Direzione Medica di Presidio. Previa consegna dei desiderata entro il 15 del mese, la programmazione mensile deve essere comunicata ai dirigenti di norma entro il giorno 20 del mese precedente dal Responsabile di struttura e inviato per la validazione alla Direzione Medica di Presidio. Il piano dell'attività di servizio, comprensivo di turni di guardia e pronta disponibilità, deve essere comunicato formalmente ai dirigenti medici della struttura ed esposto negli spazi comuni con firma del Responsabile.

1.2 L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali (compresi i Dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo) Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento

professionale, l'ECM, nelle modalità previste, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'Articolo 36, comma 1, lett. a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate secondo l' Art. 1 comma 4.

1.3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su cinque o sei giorni da concordarsi. L'articolazione oraria giornaliera è stabilita dal Direttore di struttura come di seguito specificato:

-dalle 8.00 alle 20.00 (fatte salve diverse esigenze della struttura di appartenenza da concordarsi come sopra indicato), dei giorni feriali: orario di servizio;

- dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni festivi e dalle 20.00 alle 8.00 di tutti i giorni: turni di guardia e/o reperibilità;

Il Direttore di struttura ha il compito di vigilare sul mantenimento dei requisiti di accreditamento e di assicurare che la programmazione rispetti le disposizioni normative vigenti, del CCNL e del CIA

1.4. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 9 del d. lgs. n. 66/2003 in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2 art. 28 del CCNL 19 dicembre 2019.

Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 24 del CCNL 10 dicembre 2019. La pronta disponibilità interrompe il riposo per le ore nelle quali su chiamata il Dirigente medico effettua l'attività richiesta. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruito, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana secondo l'art. 27 comma 8.

1.5. Fermo restando il rispetto del riposo settimanale, la prestazione lavorativa effettuata nelle giornate di sabato, di domenica o in altro giorno festivo, consente il riconoscimento al Dirigente del diritto di effettuare un recupero compensativo entro il terzo mese successivo, fatto salvo lo svolgimento dell'intero debito orario. Il recupero può essere richiesto in ore o in giornate fino ad un

massimo di due giorni consecutivi, previo accordo con il Direttore di struttura, comunque garantendo il raggiungimento e il mantenimento del livello di efficienza dei servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali.

1.6. Sono tenuti al servizio di **pronta disponibilità** (art. 27 CCNL 2019) i Dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa, con le eccezioni previste al paragrafo successivo; il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.

Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i Dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.

In caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 del CCNL 2019 e del successivo art. 3 del presente regolamento o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario, secondo i moduli in uso, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.

La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore, secondo quanto stabilito all'art. 27 del CCNL 2019 e in relazione al CIA. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%.

1.7. La **guardia medica** è disciplinata dall'art. 26 CCNL 2019. Nel caso ci sia necessità di proseguire l'attività di guardia oltre l'orario programmato per improrogabili esigenze assistenziali, le ore in argomento dovranno essere autorizzate e validate dal Direttore di Struttura e dal Direttore di Dipartimento, consentendone la contabilizzazione. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.

1.8. Eventuali debiti di orario - che devono essere del tutto occasionali -, rispetto alla media delle 38 ore settimanali, e che non siano stati compensati secondo i criteri di cui al punto 1.6, devono successivamente essere recuperati, in accordo con il Direttore di struttura **entro i successivi tre mesi**. In caso contrario, si provvederà alla proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio e, nell'ipotesi di persistente e reiterate assenze, tale comportamento dovrà essere tenuto in debita considerazione nella valutazione annuale individuale. Alla fine di ogni anno, eventuali debiti di ore consuntivati, dovranno essere recuperati, in accordo con il responsabile del servizio, entro il mese di marzo, fatte salve eventuali esigenze particolari, da concordare tra le parti. Il Dirigente deve concordare preventivamente con il Direttore dell'U.O. di appartenenza in quale giornata effettuare il "recupero ore mancanti" attraverso la programmazione dei turni di servizio formalmente approvata dal Direttore di struttura.

1.9. Nei giorni feriali, sabato e pre-festivi compresi, le U.O. di degenza devono garantire, di norma, la presenza di almeno un Dirigente medico fino alle ore 20. Può essere prevista la presenza di altri Dirigenti (equipollente/affine) per garantire l'attività di servizio programmata. Situazioni particolari sono valutate di intesa con il Direttore del Dipartimento e la Direzione Medica di Presidio. Per l'attività ordinaria il tetto massimo di ore lavorate è pari a 12 ore per ogni giorno lavorativo, salvo comprovate esigenze contingenti e non preventivabili. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza, mediante la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee.

1.10. Durante il turno di **lavoro diurno**, il dirigente deve effettuare la pausa. E' possibile accedere alla mensa aziendale secondo l'apposito regolamento aziendale. L'accesso sarà rilevato con le normali rilevazioni automatiche di accesso e di ripresa del servizio. L'accesso alla mensa determina la consueta trattenuta del buono pasto prevista dai contratti collettivi vigenti. Tenuto conto della particolarità del turno di che trattasi, qualora le esigenze assistenziali non consentano l'usufruzione della pausa, il dirigente può richiedere, con apposita modulistica, previa autorizzazione del Direttore di struttura, la registrazione del turno in orario continuato. Per quanto attiene il turno notturno, lo stesso viene effettuato in orario continuato. Il professionista, comunque, tenendo conto delle esigenze assistenziali, ha la facoltà di effettuare una pausa di 10 minuti durante il turno notturno.

1.11. Il **Direttore di Struttura complessa** assicura la propria permanenza giornaliera in servizio, accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13, dell'art. 24 del CCNL 2019; l'orario di lavoro, deve essere articolato d'intesa con il Direttore di Dipartimento (o con la Direzione Sanitaria, se Dipartimento non previsto), che sottoscrive anche le ferie e comunicato al Direttore di Presidio, garantendo il normale funzionamento della struttura cui è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 24, alle esigenze della Unità Operativa cui è preposto, nonché per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, nel rispetto dell'art. 25 del CCNL 19.12.2019 e del C.I.A. vigente in materia di orario di servizio per i Responsabili di S.C.

I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalità condivise con le Aziende ed Enti ove tali modalità non siano già previste da specifiche disposizioni contrattuali - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del CCNL in essere che prevedono assenze o congedi su base oraria.

1.12. Resta comunque operativo e vincolante per tutti i dirigenti il sistema di rilevazione della presenza in servizio, anche al fine di consentire all'azienda l'applicazione, nell'interesse del Dirigente di istituti quali l'aspettativa, la malattia, le ferie, i permessi, ecc., nonché al fine di distinguere l'attività istituzionale da quella libero professionale intramuraria, secondo le modalità già disciplinate dall'atto aziendale sulla libera professione, e fatte salve verifiche ulteriori.

Art. 2 - Programmazione ed articolazione degli orari

I Direttori di struttura, sulla base dei criteri generali e delle esigenze aziendali e sentiti i propri collaboratori, definiscono e programmano le attività della U.O. (assistenza di reparto, attività operatoria, pronta disponibilità, attività ambulatoriale e di aggiornamento, ecc) nonché i turni di guardia e di reperibilità e la necessaria presenza dei collaboratori nel rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. I dirigenti comunicano tempestivamente al proprio responsabile le proprie esigenze in materia di ferie, riposi, aggiornamento e libera professione. Il Direttore di struttura terrà conto insieme alle esigenze organizzative nella programmazione delle attività di servizio. Il Direttore di struttura, inoltre, espone, il programma mensile delle presenze **all'interno dell'Unità Operativa**, verifica le ore di lavoro in eccedenza rispetto all'orario istituzionale e autorizza o meno le eccedenze non programmate secondo quanto previsto dall'art 3.

Art. 3 - Lavoro straordinario e ore in eccesso

Lavoro straordinario.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 30 del C.C.N.L. del 19/12/2019, e s.m.i. e sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi

dell'art. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, **per i servizi di guardia e di pronta disponibilità**. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il terzo mese successivo, tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.

Resta inteso che la prestazione straordinaria è espressamente autorizzata, sulla base delle esigenze organizzative, dal Direttore di Struttura e comunicata attraverso gli attuali moduli in uso. L'uso dello straordinario non può eccedere le ordinarie risorse disponibili nel fondo, come specificato dall'art. 96 del CCNL 19/12/2019 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro)

La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

La tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in:

- € 27,65, per lo straordinario diurno;
- € 31,12, per lo straordinario notturno o festivo;
- € 35,75, per lo straordinario notturno-festivo.

Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'Articolo 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).

Ore eccedenti .

Le eventuali ore di lavoro in eccesso, rispetto alla media delle 38 ore settimanali contrattuali calcolate su base mensile - **che devono essere del tutto occasionali** -, sono inquadrabili ai sensi della normativa vigente come:

- a) attività svolta per raggiungere obiettivi di risultato specifici assegnati al Dipartimento o alla UO di appartenenza, ovvero al singolo dirigente. Queste ore si intendono compensate col premio di risultato determinato dalla valutazione annuale, devono essere quantificate, preventivate ed esplicitate sulla scheda di budget redatta dal Direttore della UOC in relazione agli obiettivi da raggiungere per ogni dirigente.
- b) ore svolte come "prestazioni aggiuntive", attività che viene preventivamente e specificatamente autorizzata dalla Direzione e ricompensata secondo la normativa vigente.
- c) ore maturate in singole giornate lavorative, possono essere recuperate esclusivamente come parziale riduzione dell'orario di servizio, entro il terzo mese successivo alla rendicontazione, su richiesta del dirigente ed autorizzazione del Direttore UOC.

Art. 4 - Riserva oraria per attività non assistenziale

Per i Dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art.27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8.06.2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sono confermate le 4 ore settimanali da destinare all'aggiornamento professionale, attività didattica, ricerca finalizzata. Le ore devono essere utilizzate entro l'anno; nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 24 comma 4 del CCNL 19.12.2019, come già riportato nel punto 1.2 del presente regolamento. Tale riserva oraria non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati, ovvero, infine, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo e in relazione alla necessità di conseguimento dei crediti ECM, in aggiunta alle assenze già previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) del citato CCNL (assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva deve essere in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro che è di 34 ore + le 4 in oggetto. A tali fini, il dirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il Responsabile della struttura, la fruizione di tale riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa durata. Qualora le ore di aggiornamento venissero programmate ed effettuate fuori sede, la relativa

documentazione comprovante l'avvenuto aggiornamento andrà inviata agli uffici competenti, entro il mese successivo dall'evento. Le Parti si impegnano altresì a definire, in occasione o successivamente agli incontri di budget, eventuali specifici criteri di utilizzo della predetta riserva oraria, secondo quanto definito dal comma 5 articolo 24 CCNL 2016-2018 .

Art. 5 - Ferie

Il Direttore della Struttura predispose sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.

Le ferie sono effettuate durante l'anno di riferimento e, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

La programmazione del piano ferie dovrà essere comunicata alla Direzione Medica di Presidio. Conseguentemente il piano ferie relativo al periodo (15 giugno - 15 settembre) deve essere predisposto entro il 15 aprile di ciascun anno ed il piano relativo al periodo natalizio (22 dicembre - 6 gennaio) deve essere predisposto entro il 15 ottobre di ciascun anno. Il periodo estivo può essere usato - di norma - solo per le ferie dell'anno in corso. L'utilizzo delle ferie è disciplinato in accordo con il Responsabile del Servizio (per la Struttura Complessa vale l'art. 1.11).

Per quanto riguarda la modalità di richiesta ferie si dovrà rispettare la procedura informatizzata. Le ferie verranno richieste al momento dalla validazione e pubblicazione del piano. Le motivazioni dell'eventuale mancata autorizzazione devono essere riportate negli appositi spazi.

In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno- 15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come da comma 9-bis art. 33 CCNL 2016-2018 .

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione;

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b del CCNL 2019 (Assenze giornaliere retribuite). E' cura del dirigente informare tempestivamente l'Azienda al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

Art. 6 - Ferie e riposi solidali

Ai sensi dell'art. 34 del CCNL è possibile su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dirigente di questa Azienda che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute .

Art. 7 - Congedo aggiuntivo

Il congedo spettante al personale esposto a rischio da radiazioni e da gas anestetici è effettuato nell'anno solare di competenza un'unica soluzione, rispettivamente per 15 o 8 giorni consecutivi di calendario, e non può essere cumulato. Qualora il medesimo dirigente medico, oltre ad essere

esposto ai gas anestetici, sia anche esposto in modo permanente al rischio radiologico, nei 15 giorni di riposo biologico per rischio radiologico si ricomprendono anche gli 8 giorni per rischio anestesiologicalo (Aran AIV_119).

Art. 8 – Assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari .

8.1. Il dirigente può assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 18 ore retribuite nell'anno solare per particolari motivi personali o familiari.

8.2. Le assenze orarie retribuite del punto precedente:

- a) non riducono le ferie;
- b) non sono fruibili per frazione di ora;
- c) sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio;
- d) non possono essere fruito nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di assenze fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
- e) possono essere fruito, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dirigente è convenzionalmente pari alle ore di cui all'art. 24, comma 7 CCNL 2019 (Orario di lavoro dei dirigenti);
- f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare delle assenze giornaliere previste dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro;

8.3. Il trattamento economico delle assenze orarie del presente articolo è pari all'intera retribuzione esclusi gli emolumenti che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa. In caso di rapporto di lavoro a impegno orario ridotto si procede al riproporzionamento delle ore di assenza di cui al punto 8.1.

Art. 9

La presente disciplina ha valenza a decorrere dall'1 gennaio 2022. Il presente regolamento, che disapplica quello approvato con deliberazione n. 482/2019, verrà pubblicato sulla intranet aziendale per garantire la più diffusa conoscenza dei suoi contenuti.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.